

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI

(n. 13)

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 1996

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)

SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO, DOTTOR RINALDO CORONAS, SUI PROBLEMI DELL'IMMIGRAZIONE ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'ESECUZIONE DATA AL DECRETO-LEGGE N. 489 DEL 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUSTAVO SELVA

INDICE

	PAG.		PAG.
Seguito dell'audizione del ministro dell'interno, dottor Rinaldo Coronas, sui problemi dell'immigrazione anche con riferimento all'esecuzione data al decreto-legge n. 489 del 1995:		Jervolino Russo Rosa (gruppo PPI)	358
Selva Gustavo, <i>Presidente</i>	351, 358 360, 361, 366, 367	Maselli Domenico (gruppo progressisti-federativo)	361
Bielli Valter (gruppo misto)	365	Moroni Rosanna (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	358, 360, 365, 366
Coronas Rinaldo, <i>Ministro dell'interno</i> ...	351, 367	Nespoli Vincenzo (gruppo alleanza nazionale)	362
Garra Giacomo (gruppo forza Italia)	360	Vietti Michele (gruppo CCD)	363
		Sulla pubblicità dei lavori:	
		Selva Gustavo, <i>Presidente</i>	351

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 18,10.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che da parte del deputato Vito è stato chiesto che la pubblicità della seduta sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito dell'audizione del ministro dell'interno, dottor Rinaldo Coronas, sui problemi dell'immigrazione anche con riferimento all'esecuzione data al decreto-legge n. 489 del 1995.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del ministro dell'interno, dottor Rinaldo Coronas, sui problemi dell'immigrazione anche con riferimento all'esecuzione data al decreto-legge n. 489 del 1995.

Ringrazio vivamente il ministro di essere presente e di aver puntualmente accolto l'invito che gli era stato rivolto anche da chi vi parla. Debbo tuttavia ringraziare allo stesso modo il sottosegretario Rossi, che è stato sempre presente nel corso dell'ampio dibattito che si è svolto nella nostra Commissione sulla revisione della cosiddetta legge Martelli per quanto riguarda i temi dell'immigrazione.

Nel ringraziare nuovamente il ministro, debbo chiedergli scusa anche a nome dei colleghi che purtroppo oggi sono assenti. Vi è tuttavia una ragione comprensibile: le evenienze politiche sono tali da chiamare i

deputati in diverse sedi e purtroppo nessuno è Sant'Antonio e quindi nessuno gode del dono dell'ubiquità!... Io stesso avrei dovuto essere altrove; tuttavia sono qui a svolgere il mio primario ruolo istituzionale. Molti colleghi si sono giustificati — e la prego di voler accogliere le loro giustificazioni, signor ministro — facendo presente che sono al momento in corso riunioni dei gruppi e che sussistono impegni di varia natura, assolutamente pregnanti dal punto di vista temporale. Certamente ciò non significa che la materia che stiamo trattando non sia di altrettanto rilievo; tuttavia, ripeto, i tempi politici sono quelli noti e, come dicevo, non avendo il dono dell'ubiquità alcuni commissari debbono necessariamente essere presenti in altre sedi.

RINALDO CORONAS, *Ministro dell'interno*. Onorevole presidente, onorevoli deputati, ho l'onore di intervenire nel dibattito che si tiene presso codesta Commissione ed intendo testimoniare il rispetto e l'attenzione del dicastero del quale ho la responsabilità, e miei personali per il lavoro svolto in quest'aula, per alcuni mesi, sulla delicatissima questione della riforma della legislazione in materia di immigrazione; lavoro dal quale ha preso le mosse il provvedimento governativo in materia.

È ripresa in questi giorni, presso l'altro ramo del Parlamento, la discussione sul testo del Governo, con particolare ricchezza di contenuti, di proposte e di spunti migliorativi. In proposito sono persuaso che, soprattutto nell'attuale fase politica e su un tema di così viva attualità, il Governo debba limitarsi a tratteggiare le linee essenziali del problema, nel difficile equilibrio fra la difesa della frontiera co-

munitaria e del lavoro dei cittadini e la difesa dei valori essenziali di solidarietà nei confronti delle categorie meno protette e dei paesi meno fortunati.

In tale prospettiva, mi sembra che il provvedimento dia il necessario risalto agli strumenti di programmazione dei flussi migratori, differenziando opportunamente le immigrazioni per lavoro stagionale da quelle per lavoro a tempo indeterminato, già disciplinate dalla legge n. 943 del 1986.

Nondimeno, perché il Parlamento sia posto nelle condizioni di conoscere dettagliatamente lo stato della questione sotto il profilo attuativo, ho chiesto al sottosegretario per l'interno, prefetto Rossi, di farsi portavoce, nel corso dell'audizione che si è svolta giovedì scorso presso la 1ª Commissione del Senato, dei dati raccolti dall'amministrazione sui primi due mesi di applicazione del decreto-legge. È mio intendimento sottoporre gli stessi dati a codesta Commissione, depositando copia del documento che li riporta, non senza precisare che, nella mia qualità di ministro, non posso nell'attuale fase politico-istituzionale esprimere sulla materia alcuna valutazione d'ordine politico.

Consapevole del carattere eminentemente conoscitivo dell'odierna audizione, nonché della impossibilità di un dibattito sull'indirizzo politico-amministrativo del Governo in materia, mi limiterò ad illustrare taluni elementi di risposta ai numerosi quesiti formulati il 30 gennaio scorso, evidenziando che i medesimi costituiscono un contributo d'ordine tecnico elaborato dai competenti uffici dell'amministrazione per le scelte che il Parlamento riterrà di adottare.

Prima di soffermarmi sulle singole questioni, nel confermare i dati di maggior interesse riferiti dal sottosegretario Rossi, desidero fornire i seguenti aggiornamenti.

In primo luogo, è utile ricordare che, alla data del 31 gennaio 1996, il Ministero dell'interno ha censito 1.008.037 cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, 856.469 dei quali extracomunitari.

Quanto ai dati riguardanti l'applicazione del decreto-legge, dal 19 novembre dello scorso anno al 4 febbraio ultimo scorso risultano presentate 79.563 istanze di regolarizzazione, delle quali 5.204 per ricongiungimento familiare e 74.359 per motivi di lavoro. Rispetto ai dati acquisiti alla data del 28 gennaio ultimo scorso, riferiti nel corso della precedente audizione, nell'ultima settimana si è registrato un incremento di 5.845 istanze di regolarizzazione, di cui 240 per ricongiungimento familiare e 5.605 per motivi di lavoro.

Relativamente alle nuove procedure di espulsione, per il periodo 19 novembre 1995-4 febbraio 1996 sono state registrate: 32 espulsioni giudiziarie quali misure di sicurezza conseguenti a condanna penale, con un incremento di 14 provvedimenti adottati dal 28 gennaio al 4 febbraio 1996; 31 proposte del questore per l'espulsione come misura di prevenzione, dodici delle quali condotte a buon fine con l'adozione del richiesto provvedimento pretorile, mentre per le altre i procedimenti sono ancora in corso presso le preture competenti o sospesi in relazione ai ricorsi di costituzionalità in atto (il dato in questione non ha subito variazioni); 167 espulsioni giudiziarie di stranieri detenuti, a richiesta degli interessati o del pubblico ministero (si ricorda che alla data del 28 gennaio le medesime ammontavano a 131); 1.973 espulsioni disposte dai prefetti per situazioni di clandestinità, con un incremento di 218 provvedimenti adottati nell'ultima settimana.

Di tali provvedimenti non è possibile conoscere quanti abbiano ricevuto puntuale esecuzione, trattandosi di provvedimenti non eseguibili prima di dieci giorni e soggetti al noto regime della sospensiva in pendenza di ricorso al TAR.

È inoltre da segnalare che a 499 stranieri è stato imposto l'obbligo di presentarsi periodicamente in un ufficio o comando di polizia nel periodo di temporanea ineseguitabilità di espulsioni già disposte. Si tratta di persone che non possono fruire della sanatoria perché già condannate per delitti ostativi alla regolarizzazione.

Su un totale di 56.015 provvedimenti prefettizi di espulsione di cittadini extracomunitari, adottati nel 1995, ne sono stati effettivamente eseguiti 7.417. Vale la pena di rammentare che nel 1994, a fronte di 56.586 provvedimenti di espulsione, ne sono stati eseguiti 6.139.

Le rilevazioni effettuate evidenziano, peraltro, che l'adozione del provvedimento di espulsione, anche nel nuovo regime, non comporta di per sé la sua effettiva esecuzione.

Al riguardo, non posso che ribadire l'auspicio che in sede parlamentare emergano adeguate soluzioni affinché siano assicurate soglie di maggiore efficacia del provvedimento.

Venendo ora all'esame dei singoli punti sui quali i componenti di codesta Commissione si sono soffermati, colgo un particolare interesse nei confronti delle modalità previste per la presentazione delle domande di regolarizzazione.

Le istruzioni applicative diramate alle prefetture e alle questure, consegnate a codesta Commissione dal sottosegretario Rossi nella precedente audizione, sono state improntate a criteri interpretativi volti a non escludere possibili perfezionamenti tecnici da parte del Parlamento in senso favorevole agli stranieri, immuni da pregiudizi penali o di sicurezza e intenzionati a lavorare in Italia.

I quesiti ai quali mi accingo a rispondere sono stati formulati in prevalenza dall'onorevole Maselli; agli stessi si sono aggiunti quelli degli onorevoli Jervolino Russo, Nespoli e Siniscalchi.

Per quanto riguarda il primo quesito, concernente la certificazione d'identità occorrente ai fini della regolarizzazione, è stato rilevato che molte ambasciate incontrano difficoltà nel rilasciare sia i passaporti sia le dichiarazioni sostitutive ed è stato proposto che l'interessato produca in sostituzione un atto di notorietà.

Al riguardo, a differenza di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 39 del 1990 che, nel disciplinare la sanatoria precedente, riteneva sufficiente, ai fini della certificazione dell'identità, una dichiarazione sostitutiva dell'atto

di notorietà, il decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, ammette, per gli stessi fini, unicamente il ricorso al passaporto o a documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare.

Il silenzio del legislatore del 1996 sul punto sembra essere indicativo di una precisa volontà di ritenere probanti solo i documenti espressamente menzionati.

Con altro quesito si è posto il problema della prova della presenza in Italia degli extracomunitari alla data del 19 novembre 1995 ai fini della regolarizzazione. È stato proposto di considerare validi oltreché atti privati, quali ad esempio certificati di medici privati, anche la dichiarazione resa dall'interessato sotto la propria responsabilità dinanzi al pubblico ufficiale e con testimoni, ovvero l'esibizione di attestazioni di associazioni legalmente riconosciute.

Al riguardo si rappresenta che, con circolare n. 4 del 1996, sono stati richiamati, ai fini della dimostrazione della presenza in Italia al 19 novembre 1995, i medesimi documenti ritenuti utili in occasione delle due precedenti regolarizzazioni, considerando, altresì, valida prova anche la dichiarazione del datore di lavoro che attesti che la data di inizio del rapporto era antecedente al 19 novembre 1995.

Circa la valenza da attribuire a dichiarazioni rilasciate da organizzazioni o enti che comunque si interessano di stranieri, ovviamente non si può prescindere da una loro valutazione caso per caso, supportata da riscontri obiettivi.

Il terzo quesito ha riguardato la circostanza secondo la quale molte questure continuano a richiedere la disponibilità di idoneo alloggio da parte del lavoratore ai fini della regolarizzazione per motivi di lavoro.

In proposito è bene precisare che l'idoneità dell'alloggio non è richiesta ai fini della regolarizzazione di cui si tratta, ma unicamente per la regolarizzazione per ricongiungimento familiare.

In questa ipotesi, si ritiene che l'accertamento dell'idoneità, effettuato, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 22 del

1996, dal sindaco del comune di residenza, in quanto accertamento tecnico, non possa costituire oggetto di alcuna dichiarazione sostitutiva del privato interessato, tanto più se tale dichiarazione non provenga da un cittadino appartenente alla Comunità europea, al quale soltanto può essere estesa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, la possibilità di ricorrere, con le stesse modalità previste per i cittadini italiani, alle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per eliminare, comunque, qualsiasi dubbio in materia, ho chiesto che si provveda entro breve a diramare agli uffici interessati apposite direttive chiarificatrici.

Altro punto rappresentato è stato quello della valutazione della rilevanza dei precedenti penali ostativi ai fini della regolarizzazione. Al riguardo è stato proposto di chiarire con circolare che l'impedimento può nascere solo da una condanna recente, nonché di accogliere la regolarizzazione, qualora sia stata applicata la libertà condizionale o il reato sia stato de-rubricato o sia intervenuta la riabilitazione o, comunque, il giudice naturale non dia un giudizio di pericolosità sociale.

Pur cogliendo lo spirito della richiesta dell'onorevole Maselli, non posso non rilevare che l'articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 22 del 1996, nella sua formulazione, non sembra lasciare spazio, in via amministrativa, a correttivi che altererebbero la portata della norma, di cui, comunque, sarebbe auspicabile un chiarimento in via legislativa.

È stata richiesta, altresì, la moratoria delle espulsioni amministrative per l'intera vigenza delle procedure di regolarizzazione, così come avvenne nel 1990.

Al riguardo, è stato ritenuto che la circolare del 15 dicembre 1995, che prevede la verifica della prova di presenza in Italia al novembre 1995, non appare sufficiente a creare quel clima di fiducia che si creò allora con la sospensione formale delle espulsioni amministrative per l'intero periodo di durata delle procedure di regolarizzazione.

Va chiarito, in proposito, che anche con la menzionata circolare si è inteso — nel rispetto della previsione normativa degli articoli 10 e 12 — assicurare una moratoria delle espulsioni amministrative limitatamente a quanti possano concretamente dimostrare la loro presenza in Italia, alla data del 19 novembre 1995, sia pure in condizioni di clandestinità ed anche se colpiti da provvedimento di espulsione irrogato per violazione delle norme sull'ingresso e soggiorno.

Per quanto attiene poi alla segnalazione che da parte delle questure non verrebbe pienamente attuata la direttiva di consentire la regolarizzazione per coesione familiare dei congiunti di chi si legalizza per lavoro senza aver maturato i dodici mesi di soggiorno regolare, come richiesto ai fini del ricongiungimento, assicuro di aver già sollecitato l'adozione di un'ulteriore direttiva volta a richiamare l'attenzione delle questure sull'osservanza di quanto già disposto e ciò a garanzia della prevalente esigenza di tutela dell'unità del nucleo familiare.

Altra segnalazione ha riguardato poi la regolarizzazione dei richiedenti asilo per i quali diverse questure richiederebbero la preventiva rinuncia all'istanza di riconoscimento dello *status* o quella al ricorso al TAR, in caso di diniego.

Analoga richiesta di rinuncia al proprio *status* verrebbe rivolta anche agli sfollati in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

In proposito assicuro che, con circolare n. 3 del 1996, è stato chiarito che il richiedente asilo, la cui istanza sia già stata rigettata dalla commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, qualora decida di accedere alla regolarizzazione, non deve rinunciare a coltivare il ricorso prodotto avverso il provvedimento di diniego; infatti, la possibilità di usufruire della regolarizzazione, ove sussistano i requisiti previsti dal decreto-legge n. 22 del 1996, non può in alcun modo incidere sul prosieguo dell'iter giurisdizionale, non sussistendo alcuna incompatibilità tra il ricorso avverso il provvedimento negativo e la richiesta di regolarizzazione.

Quanto ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari ai quali, con circolare n. 43 del 1995, è stato consentito di accedere alla regolarizzazione, è evidente che l'opzione tra i due titoli andrà fatta all'esito della richiesta.

La medesima applicazione viene garantita anche ai cittadini somali cui era stato concesso un permesso straordinario di soggiorno e di lavoro ai sensi del decreto del Ministero degli affari esteri del 9 settembre 1992.

Di similare tenore appare il problema della regolarizzazione di espulsi che hanno presentato ricorso al TAR o al Consiglio di Stato per i quali la rinuncia al ricorso dovrebbe « collegarsi all'automatica decadenza del provvedimento di espulsione ».

Anche in questo caso confermo che per espressa previsione legislativa (articolo 10, comma 3, e articolo 12, comma 9, del decreto-legge n. 22 del 1996) sono privi di effetti i provvedimenti di espulsione per violazione delle norme sull'ingresso e soggiorno adottati a carico di stranieri che abbiano ottenuto la regolarizzazione ai sensi della predetta normativa.

Il venir meno dell'efficacia del provvedimento - già impugnato con ricorso al TAR - determina l'estinzione del procedimento giurisdizionale in corso per cessazione della materia del contendere, senza che sia quindi necessaria un'espressa rinuncia al ricorso.

Un ulteriore problema posto riguarda la delicata questione della documentazione estera occorrente ai fini della regolarizzazione per coesione familiare, di non sempre facile acquisizione, soprattutto con riguardo ai tempi occorrenti alle ambasciate per ricerche anagrafiche in patria.

Assicuro che sono già state impartite disposizioni affinché i competenti organi del ministero, nell'ottica di consentire la piena realizzazione dei diritti dei potenziali aspiranti alla sanatoria, accolgano le relative istanze, anche se non compiutamente corredate da tutta la documentazione richiesta, dando modo all'interessato di integrare, entro un congruo termine, i documenti mancanti.

Proseguendo nella disamina dei quesiti avanzati, è stata anche rilevata la necessità di chiarire - nel caso di regolarizzazione del coniuge o congiunto extracomunitario di cittadini italiani - il grado di parentela del congiunto ricongiungibile.

Richiesto di parere sulla questione, il Consiglio di Stato, in data 11 dicembre 1995, ha precisato che nel novero dei familiari del cittadino italiano vanno considerati il coniuge, i discendenti, gli ascendenti propri e del coniuge stesso. Ai sensi della normativa soprarichiamata, gli stranieri residenti all'estero per i quali i congiunti italiani richiedano il ricongiungimento potranno pertanto ottenerlo in base ad una procedura agevolata che sta per essere concordata con il Ministero degli affari esteri.

Nella seduta del 30 gennaio scorso è stato anche indicato che alcune questure continuano a disattendere il chiarimento della più volte richiamata circolare sulla possibilità di dichiarare, da parte degli interessati, rapporti di lavoro pregressi e quindi non in atto alla data di entrata in vigore della norma. È stato posto inoltre il problema dei rapporti di lavoro in atto che il lavoratore dichiara ma che il datore di lavoro rifiuta di confermare, con il rischio di un contenzioso di durata superiore di gran lunga ai sei mesi di soggiorno concessi per l'iscrizione al collocamento.

Al riguardo, è intendimento dell'amministrazione richiamare l'attenzione delle questure sull'osservanza delle direttive già impartite con circolare n. 43 del 1995, relativamente ai rapporti di lavoro pregressi, secondo le quali il cittadino extracomunitario ha titolo a chiedere la regolarizzazione anche per detti rapporti, purché abbiano avuto durata non inferiore ai quattro mesi, nei dodici mesi precedenti. Nell'ipotesi, poi, di contenzioso sorto tra datore di lavoro e lavoratore extracomunitario, il permesso di soggiorno per iscrizione alle liste di collocamento della durata di sei mesi potrà essere, eventualmente, rinnovabile.

Relativamente alla problematica concernente le ripercussioni che si determinano, a danno dello straniero, per il lasso

di tempo intercorrente fra l'accettazione della domanda ed il suo accoglimento sancito con il rilascio del permesso di soggiorno — quale, ad esempio, l'impossibilità di espatriare in presenza di gravi motivi familiari — è stato inoltre proposto l'immediato rilascio del permesso di soggiorno, salvo ovviamente revocarlo a verifica negativa. Al riguardo — sebbene la previsione normativa di cui al comma 5 dell'articolo 12, relativa alla previa verifica dei presupposti, non possa ovviamente essere disattesa —, a seguito di accordi intercorsi con gli ispettorati del lavoro e con le sedi INPS, si è ritenuto che nel caso di regolarizzazione per offerta di lavoro, in presenza di specifico impegno del datore di lavoro e contestualmente alla presentazione della ricevuta di versamento dei contributi INPS, possa essere rilasciato direttamente il permesso di soggiorno biennale, senza ulteriori verifiche.

Un ulteriore quesito ha riguardato il temporaneo espatrio per gravi motivi familiari del richiedente la regolarizzazione, successivo al novembre 1995, quale motivo di decadenza dal diritto alla regolarizzazione stessa.

Per tale problematica — anche nell'ottica di far emergere dalla clandestinità il maggior numero di cittadini extracomunitari irregolari — è allo studio la possibilità di definire positivamente le istanze di regolarizzazione presentate da stranieri che, presenti sul territorio nazionale alla data del 19 novembre 1995, si siano successivamente allontanati dall'Italia per un breve periodo.

Relativamente, poi, al divieto di espulsione delle straniere durante la gravidanza, si chiarisce che tale condizione di inespellibilità deve essere limitata ad un periodo accertato con documentazione medica e non si potrà determinare in alcun modo, al venir meno delle esigenze di salute — a meno che il dibattito parlamentare non conduca a soluzioni diverse —, una sorta di regolarizzazione per la straniera, come pur prospettato. Di conseguenza, nel caso di interruzione di gravidanza, la straniera clandestina dovrà essere espulsa, sempre che non vengano esi-

bite attestazioni mediche che richiedano un ulteriore soggiorno per cure. Successivamente al parto, ove non sussistano impedimenti di carattere medico o si verifichi un'ulteriore circostanza che legittimi la presenza sul territorio nazionale (ad esempio, il matrimonio con un italiano) si potrà procedere all'espulsione della straniera entrata clandestinamente.

In ordine poi al divieto di espulsione nei confronti di minori infrasedicenni, si chiarisce che l'allontanamento dal territorio nazionale può avvenire solo qualora il minore stesso debba seguire l'esercente la potestà genitoriale eventualmente colpito da provvedimento di espulsione.

Altri due quesiti hanno riguardato la certificazione del reddito al fine del ricongiungimento e la regolarizzazione dei prestatori d'opera nell'ipotesi di assimilare gli stessi a titolari di forme di lavoro dipendenti.

Quanto al primo problema, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, la possibilità di ricorrere, con le stesse modalità previste per i cittadini italiani, alle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, può essere estesa esclusivamente ai cittadini appartenenti all'Unione europea e non a cittadini extracomunitari.

Quanto al secondo problema, posto che il decreto-legge n. 22 del 1996 prevede la regolarizzazione solo per lavoro subordinato, e fatte salve le più puntuali indicazioni che potranno pervenire dal titolare del dicastero del lavoro, non pare condivisibile un'interpretazione estensiva delle norme per la regolarizzazione delle attività lavorative non strettamente dipendenti.

È stata poi sollevata la questione della regolarizzazione di persone già espulse dall'Italia: chi, volontariamente o no, ha lasciato l'Italia in seguito ad espulsione, risulterebbe penalizzato rispetto a chi è rimasto sul territorio nazionale. Infatti, il primo non può rientrare per legalizzarsi, per il secondo l'espulsione amministrativa decade a seguito di regolarizzazione.

Al riguardo è stata proposta — almeno per i casi di rilievo umanitario, per quelli relativi a ricongiungimento familiare e per le espulsione relativamente recenti — l'attività della richiesta di revoca non solo dall'estero, e quindi da parte dell'interessato, ma anche dall'Italia da parte di un parente (o di un datore di lavoro), contestualmente alla richiesta di regolarizzazione.

Nel merito di quanto esposto, non posso che confermare che la regolarizzazione prevede esplicitamente la prova della presenza alla data del 19 novembre 1995. Da ciò consegue che lo straniero che, in osservanza della normativa in vigore prima del decreto n. 22 del 1996, aveva ottemperato ad un provvedimento di espulsione, potrà esclusivamente presentare istanza di rientro ai sensi dell'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma non potrà beneficiare della regolarizzazione.

Relativamente poi alla problematica dell'assistenza a minori stranieri sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sollevata dall'onorevole Jervolino Russo, assicuro che il Ministero dell'interno sta seguendo con particolare attenzione tale questione.

Di fatto, già in alcune limitate situazioni — laddove gli enti locali erano nella concreta impossibilità di intervenire — l'amministrazione ha effettuato rimborsi ad istituti che avevano avuto in assistenza — su disposizione del tribunale dei minorenni — minori stranieri in stato di abbandono. Tali interventi hanno avuto carattere solidaristico in quanto le vigenti disposizioni in materia assistenziale (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977) sembrano attribuire all'ente locale la competenza a provvedere. Al fine, comunque, di fugare ogni incertezza e considerata la delicatezza della materia, è stato richiesto, in data 22 settembre 1995, il parere del Consiglio di Stato.

Sempre per quanto attiene a minori stranieri extracomunitari, è stata poi sollevata la problematica di quelli che, affidati dal tribunale a famiglie italiane, al rag-

giungimento della maggiore età dovrebbero essere espulsi. La questione era già affiorata sotto la vigenza della legge Martelli e già da allora avviata a soluzione. Con circolare del 23 settembre 1995 — che deposito agli atti di codesta Commissione — si era provveduto, invero, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a comunicare alle questure che i minori divenuti maggiorenni potevano rimanere in Italia con possibilità di iscriversi nelle liste di collocamento ed essere avviati al lavoro secondo le ordinarie procedure.

Per quanto, infine, riguarda il problema sollevato dall'onorevole Siniscalchi, relativo ad un'auspicata migliore organizzazione degli uffici al fine di evitare disagio all'utenza, rappresento che il Capo della polizia, con circolare n. 4 del 1996, ha sensibilizzato le questure affinché prevedano, per un maggiore snellimento e pianificazione del lavoro, la possibilità di decentrare ai commissariati dipendenti le attività connesse con la regolarizzazione. La situazione viene attentamente seguita dal Capo della polizia, che mi tiene costantemente informato.

Nel concludere il mio intervento vorrei fare un doveroso richiamo all'attività del Ministero dell'interno nell'area della protezione umanitaria in favore di cittadini stranieri colpiti da gravi avvenimenti.

In proposito, nel confermare i dati già portati all'attenzione di codesta Commissione da parte del sottosegretario, prefetto Rossi, colgo l'occasione per ribadire l'impegno del ministero nell'assolvimento di così delicati compiti.

Mi riferisco alle 77 mila accoglienze di sfollati dall'ex Jugoslavia a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno straordinario; alle oltre 2 milioni 600 mila giornate di assistenza erogate nei centri governativi dall'inizio della crisi; ai 126 miliardi spesi per detti interventi; ai 17 mila cittadini somali a cui è stato consentito il soggiorno in Italia e, ancora, agli oltre 250 feriti gravi, provenienti dall'ex Jugoslavia, curati in Italia nell'ambito del programma MEDEVAC, e ad un gruppo di bambini del Ruanda che hanno ottenuto in Italia cure ed assistenza.

Questi dati, che ho solo riepilogato, pongono l'Italia ai primi posti nella classifica europea dei paesi più impegnati negli interventi di protezione temporanea e rappresentano il concreto e fattivo impegno del Ministero dell'interno nell'ambito della solidarietà umana e dei processi di tutela dei valori umanitari che sono a fondamento della nostra Costituzione.

Vi ringrazio per l'attenzione.

PRESIDENTE. Credo di dover ringraziare, anche a nome dei membri della Commissione, il ministro dell'interno per la dettagliata, concreta e comunque interessante relazione che ha svolto.

Come sapete, colleghi, siamo vincolati da una lettera del Presidente della Camera, la quale ricorda che questa nostra audizione, avendo luogo in un periodo di crisi di governo, dovrà avere esclusivamente carattere conoscitivo. Pertanto non potrà procedersi, nel corso della medesima, ad imputazioni di responsabilità politica né, tanto meno, ad un dibattito in materia sull'indirizzo politico-amministrativo del Governo, come per altro ha ricordato anche il signor ministro.

Ciò naturalmente non esclude che, in relazione alle risposte che il ministro ha fornito alle richieste avanzate - sottolineo con piacere che tutti coloro che avevano posto domande nel corso della precedente seduta sono presenti, tranne l'onorevole Siniscalchi, che si è scusato per l'assenza -, i colleghi possano prendere la parola.

ROSANNA MORONI. In questa prima fase vorrei limitarmi solo ad alcune considerazioni, riservandomi di porre ulteriori quesiti al ministro.

Ho con me alcune sentenze della Corte costituzionale che, a quanto mi risulta, contrastano con talune disposizioni del decreto-legge di cui stiamo parlando.

Mi riferisco, innanzitutto, alla sentenza n. 28 del 12 gennaio 1995, che riconosce anche alla donna straniera regolarmente residente in Italia ma non lavoratrice la possibilità di ottenere il ricongiungimento familiare. Questa indicazione della Corte contrasterebbe con l'articolo 11 del de-

creto-legge nella parte in cui richiede che sia accertata la disponibilità di un reddito netto mensile.

Mi riferisco anche alla sentenza n. 34 del 6 febbraio 1995, la quale stabilisce l'illegittimità dell'articolo 7-bis della legge n. 39 del 1990. Si tratta della norma che punisce lo straniero che non si adoperi per ottenere il rilascio del documento di viaggio ai fini dell'espulsione. L'articolo 7-septies del decreto-legge in esame contiene una disposizione analoga; esso infatti recita, al comma 2: « Se il fatto di cui al comma 1 » - e cioè la mancata esibizione senza giustificato motivo del documento di identità su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza - « è commesso dallo straniero al quale è stato notificato un provvedimento di espulsione (...), la pena è della reclusione fino a tre anni ».

Permane dunque una disposizione che contrasta con l'indicazione della Corte nella sentenza alla quale ho fatto riferimento.

La sentenza n. 129 del 5 aprile 1995 dichiara, poi, illegittima l'espulsione decisa dal prefetto in caso di patteggiamento della pena. Ebbene, l'articolo 7 del decreto-legge n. 22 del 1996 recita: « Lo straniero condannato, o nei confronti del quale è applicata la pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, (...), può essere espulso dal territorio dello Stato, (...) ». Poiché mi risulta che questi articoli riguardano anche il patteggiamento, la norma sarebbe in contrasto con le indicazioni della Corte.

Infine, la sentenza n. 219 del 29 maggio 1995 ha confermato la possibilità per lo straniero di ottenere il gratuito patrocinio in giudizio, qualora sia in possesso dei requisiti di reddito, anche attestati dall'autorità consolare. Nel decreto non è invece prevista tale facoltà.

Sono queste le precisazioni che vorrei ricevere dal signor ministro.

ROSA JERVOLINO RUSSO. Signor presidente, desidero innanzi tutto ringraziare il ministro per le precisazioni che ci ha fornito, così come ringrazio il sottose-

gretario Rossi. Credo che questo stile di lavoro finalizzato ad analizzare problemi concreti e non ideologici sia il modo migliore per affrontare una questione indubbiamente complessa.

Come il presidente ci ha invitati a fare, anch'io mi atterrò doverosamente alla logica delle domande, pregando il ministro di integrare appena possibile la replica di questa sera ai quesiti posti nel corso dell'audizione precedente. Vorrei sottolineare che i confronti sereni sono sempre positivi e che dalle risposte del ministro emerge che almeno due o tre dei quesiti da noi sollevati sono stati risolti positivamente. Mi riferisco, in particolare, a quello riguardante la regolarizzazione dei richiedenti asilo, a quello concernente la regolarizzazione contestuale per lavoro e per coesione familiare, a quello attinente alla regolarizzazione relativa ai rapporti di lavoro quando vi sono contenziosi in atto tra il datore di lavoro e il lavoratore.

In ordine alla risposta che il ministro ci ha poc'anzi fornito, vorrei chiedere alcune delucidazioni. La prima concerne la certificazione di idoneità. Il ministro ci ha detto che con la circolare n. 4 del 1996, se ho compreso bene, sono state emanate disposizioni finalizzate al riconoscimento della permanenza in Italia del cittadino straniero anche se la certificazione è rilasciata da un datore di lavoro. Il ministro ci ha inoltre detto che, in caso di certificazioni di presenza emesse da organizzazioni di volontariato, si procederà a vagliare caso per caso. Vorrei sapere dal ministro con quali criteri (certamente non possiamo chiedergli una elencazione di organizzazioni di volontariato) s'intenda procedere all'individuazione delle organizzazioni di volontariato che si ritengono idonee al rilascio delle certificazioni.

Per quanto attiene ai soggetti passibili di provvedimento di espulsione, vorrei chiedere qualche chiarimento in ordine alle donne straniere in stato di gravidanza. Il ministro ha affermato che dopo il parto esse possono essere espulse; il problema che mi pongo è allora il seguente: come possiamo far coincidere questa decisione con il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-

legge, il quale stabilisce che non possono essere espulsi gli stranieri minori di anni sedici? In questo caso cosa facciamo? Espelliamo la madre e teniamo il bambino, visto che i minori non li possiamo espellere? Al riguardo vorrei ricordare, come ho già avuto modo di dire in occasione dell'audizione svoltasi la settimana scorsa, che il comma è in contrasto con la convenzione ONU di New York sui diritti dei minori. Vi è infatti uno specifico articolo di detta convenzione che prevede il divieto di espulsione per tutti i minori, per cui occorrerebbe elevare il tetto di età da sedici a diciotto anni.

Il ministro ha fornito inoltre un'esauriente risposta in merito ai minori avviati agli istituti a seguito di provvedimenti del tribunale dei minori. Ho avuto modo di dire al prefetto Rossi (e di inviare al ministro Coronas una documentazione fornita da alcune procure della Repubblica presso i tribunali dei minori, in particolare da quella di Bari) che da più parti si lamentano casi di forte sofferenza. Capisco benissimo le ragioni per le quali il ministero ha chiesto il parere del Consiglio di Stato (il ministro ci ha ricordato che il parere è stato chiesto il 22 settembre 1995) e che non è certo colpa sua se, a tutt'oggi, non vi è stata alcuna risposta; vorremmo però pregare il Governo di sollecitare tale risposta, in quanto numerosi tribunali dei minori versano in stato di grave difficoltà.

Il ministro ha replicato con estremo buon senso e ragionevolezza allorché ha trattato il tema dei minori affidati a famiglie italiane i quali, al momento del raggiungimento della maggiore età, dovrebbero essere espulsi dall'Italia. Mi sembra che la linea che si intende seguire, ossia quella della non espulsione, rappresenti il minimo di civiltà giuridica. Mi pongo tuttavia una domanda: si citano eventuali accordi con il Ministero del lavoro e si prevede la possibilità che i ragazzi, diventati maggiorenni, si iscrivano nelle liste di collocamento e quindi vengano avviati al lavoro. A mio giudizio, questa possibilità è una delle tante (vorrei che il ministro suffragasse la mia opinione), non esclusa

quella che i ragazzi, invece di andare a lavorare, continuino a studiare, ovviamente in pieno accordo con le famiglie. In pratica vorrei sapere se essere avviati al lavoro rappresenti una delle possibilità per rimanere nel nostro paese, oppure la *conditio sine qua non*.

Mi avvio rapidamente alla conclusione ponendo tre semplici domande relative all'applicazione del decreto-legge. Dai dati fornitici dal ministro si evince come i meccanismi di espulsione realizzati o non realizzati non risolvano il problema. Al riguardo concordo pienamente con il ministro Coronas, il quale ha affermato che il vero nodo alla base del problema è rappresentato dalla programmazione dei flussi. Vorrei chiedergli pertanto se, d'intesa con il Ministero del lavoro, siano state avviate le procedure per la programmazione dei flussi, di modo che non si arrivi anche quest'anno alla situazione assurda registrata nel 1995, allorquando il decreto per la programmazione dei flussi fu emanato negli ultimi giorni dell'anno. La domanda che le rivolgo è dunque la seguente: le procedure per l'emanazione di tale decreto sono state avviate o no?

Un'altra questione che vorrei porre alla sua attenzione attiene al comma 5 dell'articolo 1, ove si prevedono le stipule di intese bilaterali con i paesi di provenienza. Le domando: sono state avviate le procedure relative? Personalmente ho un'esperienza negativa derivante dall'applicazione della legge n. 184 del 1983 in materia di adozione, la quale prevedeva la stipula di convenzioni bilaterali. Purtroppo, a distanza di tredici anni dall'emanazione di quella legge tali convenzioni sono solo tre o quattro.

L'ultima domanda concerne quel comma dell'articolo 1 nel quale si prevede che, oltre alla programmazione dei flussi, sia predisposto il piano degli interventi di assistenza in favore dei cittadini extracomunitari. Anche da questo punto di vista non chiedo cosa il Governo si impegni a fare, chiedo però se questa procedura integrativa sia stata avviata.

PRESIDENTE. Sono molto grato all'onorevole Jervolino Russo per aver rilevato che l'audizione odierna, con il suo andamento sereno e concreto, rappresenta un fatto positivo. Dico questo non per difendere il mio operato, perché, avendo qualcuno messo in dubbio l'utilità dell'audizione, sono lieto di constatare che il suo svolgimento — a detta dell'onorevole Jervolino Russo — sarebbe caratterizzato da un clima di serenità e di concretezza; e ciò fuga quel dubbio.

ROSANNA MORONI. Concordiamo!

GIACOMO GARRA. Signor presidente, premetto che il signor ministro, con circolare n. 35 del 22 novembre aveva allertato i prefetti della Repubblica anche in ordine agli adempimenti derivanti dal nuovo testo dell'articolo 7-*quinquies*, commi 5 e 6, della legge Martelli, risultanti a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 7 del decreto-legge n. 22 del 1996. Tra i dati testé comunicati alla Commissione, nulla è stato detto sul numero di denunce e di arresti in flagranza operati dal 19 novembre 1995 per due ipotesi di reato: rientro in Italia di extracomunitari precedentemente espulsi, ovvero loro permanenza nel territorio nazionale una volta decorsi dieci giorni dalla formale espulsione (successiva sempre alla data del 19 novembre) ed in assenza di loro ricorsi al TAR.

Mi rendo conto che lo strumento che tutela l'extracomunitario irregolare è stato utilizzato ampiamente, ma non mi sembra probabile che, alla generalità dei provvedimenti di espulsione, abbia fatto seguito la generalità dei ricorsi al TAR. In questi casi, quindi, non vi era neppure l'esigenza di dover attendere i tempi brevi — nei fatti tutt'altro che tali — della giustizia amministrativa ma, una volta decorsi dieci giorni, l'espulsione diventava esecutiva e, quindi, l'ulteriore permanenza dell'extracomunitario sul territorio italiano è in questo caso un fatto anche penalmente rilevante.

Queste sono le ragioni che mi spingono a chiedere di venire a conoscenza dei dati relativi alla questione che ho testé sollevato; mi rendo conto, tuttavia, che forse

non sarà possibile venire a conoscenza di tali dati al momento attuale, ma solo in un'occasione successiva. Sono infatti consapevole della circostanza che, non avendo sollevato il quesito nel corso dell'audizione del 30 gennaio scorso, mi sto avvalendo della cortesia della presidenza, che mi ha dato la possibilità d'intervenire; non si possono infatti riproporre in continuazione domande perché, altrimenti, l'audizione non avrebbe mai termine.

Signor ministro, non le sembra - il mio non è un quesito di carattere politico, perché so di non poterlo fare - che quello della non elusione della convenzione per la protezione dei fanciulli sia un profilo un poco più ampio di quello richiamato dalla collega Jervolino Russo? Mi riferisco alla possibilità che i minori di anni sedici vengano espulsi quale « bagaglio appresso » - per così dire, mi si consenta questa libertà di linguaggio - rispetto ai genitori o all'esercente la patria potestà. Mi pare che la disposizione sia in questo caso alquanto approssimativa e nutro, pertanto, talune perplessità al riguardo. Si tratta di un profilo diverso, dicevo, ed è più ampia la considerazione se il problema, che riguarda il neonato o la neonata, non attenga però soltanto a tali soggetti, ma alla generalità dei minori, che finirebbero, come « bagaglio appresso », con l'essere espulsi anch'essi! La tutela prevista dalla convenzione per la protezione dei fanciulli mi sembra quindi che in questo caso sia in parte elusa.

DOMENICO MASELLI. Vorrei innanzitutto ringraziare, e non solo per l'occasione odierna, il ministro e il sottosegretario, nonché il presidente Selva per aver consentito lo svolgimento dell'audizione odierna, che considero una delle attività più importanti svolte negli ultimi tempi dalla Commissione in materia. Sostengo tale punto di vista perché, proprio mentre al Senato è in atto un dibattito di tipo ordinamentale che potrebbe cambiare le cose, è davvero fondamentale sapere quale sia il punto di arrivo e che cosa si faccia nel frattempo.

Nel ribadire il mio ringraziamento, vorrei inoltre farmi portavoce delle scuse dei componenti il mio gruppo che, pur essendo abbastanza numerosi, è oggi rappresentato soltanto dal sottoscritto. Garantisco, tuttavia, che dietro a me vi sono tutti gli altri colleghi e che siamo molti grati dell'occasione che ci viene offerta con l'audizione odierna.

PRESIDENTE. Onorevole Maselli, questo è uno di quegli impegni di sindacato ispettivo che valorizzano la centralità del Parlamento: mi sia consentita tale valutazione.

DOMENICO MASELLI. Esatto. Era mia intenzione esprimere tale rilievo; il fatto che non siano presenti moltissimi componenti la Commissione non significa che noi non comprendiamo questo valore e che non ringraziamo.

Detto questo, avrei bisogno che mi venissero forniti taluni chiarimenti, che saranno - non si preoccupi - questa volta meno numerosi di quelli richiesti nella precedente occasione.

Il primo l'ho già richiesto al ministro a quattrocchi e mi sembra abbastanza interessante. In alcuni casi si è constatato che, quando si arriva al momento della regolarizzazione, ci si trova di fronte ad un ultimo inghippo: per poter dare finalmente il permesso di soggiorno, la questura richiede infatti il libretto di lavoro e, per poter dare quest'ultimo al richiedente, l'ufficio per il collocamento chiede il permesso di soggiorno! Pertanto si giunge ad un punto in cui si devono chiarire le procedure. Non solo, ma il comune, per concedere la residenza, chiede, a sua volta, il permesso di soggiorno. Mi pare quindi che tutti questi enti debbano fare una specie di conferenza per chiarire quale di loro debba cedere perché, altrimenti, rischiamo che, in prossimità della fine, vi sia un arresto! Lo dico ad alta voce, pur essendo a conoscenza dell'impegno profuso dal ministro in tale direzione. Voglio dirlo, però, non solo affinché tale rilievo resti agli atti, ma anche per ottenere una risposta e per rinforzare - se posso - l'azione del mini-

stro e del sottosegretario nei confronti degli altri due enti.

Il secondo problema che vorrei sollevare riguarda la procedura di regolarizzazione. Ricordo che, nel precedente incontro del 30 gennaio scorso, il sottosegretario Rossi ha affermato che il *trend* sarebbe favorevole. In effetti, ciò è confermato dalla notizia, che ci ha fornito oggi il ministro, della presentazione - se non erro - di cinquemila domande nel giro di pochi giorni. Vi è però il rischio che, data la situazione governativa e l'assenza, per ora, di certezza - non sappiamo se si farà in tempo - in ordine alla conversione del decreto-legge attualmente all'esame del Senato, il tutto possa essere interrotto improvvisamente, proprio nel momento in cui ci sono domande in scadenza presentate da coloro che hanno concluso il periodo di soggiorno e che devono regolarizzare il permesso di soggiorno. Signor ministro, lei ci ha detto che è positivo il fatto che alcune questure delegano ai commissariati la trattazione della questione; tuttavia, dobbiamo - sia per noi stessi che per i posteri - preoccuparci di che cosa avverrà alla scadenza del decreto-legge. Ad esempio, non potendosi chiedere ai membri del Governo un impegno per la reiterazione del provvedimento, non sapendo quale sarà la situazione dell'esecutivo, e quale governo vi sarà, dobbiamo porci, come parlamentari, il problema di non interrompere questo flusso se per caso non fosse concluso l'esame delle domande.

Un altro problema è quello dei profughi. Avete fornito dati sui profughi accolti dall'ex Jugoslavia; anche la parte finale dell'esposizione del ministro conteneva un ampio riferimento alla presa di posizione dell'Italia al riguardo. Tuttavia, dovremmo verificare in che modo distinguere, quanto ai profughi accolti, fra vari aspetti: intendo riferirmi a coloro che sono stati assistiti, alla misura in cui è stato attuato un *turn over* e all'impegno che possiamo assumere per fornire ulteriore assistenza nel difficile momento di avviamento della pace nell'ex Jugoslavia.

Concludo il mio intervento scusandomi per aver posto ulteriori domande.

VINCENZO NESPOLI. Ho ascoltato con attenzione l'esposizione del ministro Coronas, che da una parte fotografa il problema in questione e dall'altra risponde con puntualità ai quesiti che sono stati posti nella precedente audizione. Ci troviamo di fronte, comunque, alla riconferma di un problema complesso e le stesse cifre ci confermano due dati contraddittori. Il primo è di segno positivo rispetto a chi, per esempio, voleva attuare una sanatoria, frutto unicamente di autocertificazione. L'andamento di questa sanatoria è in linea con quello delle precedenti: arriveremo, più o meno, alle stesse cifre, avendo però indicato una strada di certezza e di legalità, se è vero, com'è vero, che non solo viene chiesta una documentazione anagrafica certa (passaporto o documento d'identità equipollente), ma sono richieste anche ulteriori dichiarazioni da parte dei datori di lavoro, che non sono quelle adottate in precedenza, dal momento che presuppongono un rapporto di lavoro chiaro. In questo modo ritengo che abbiamo contribuito anche a far emergere una parte del problema in verità non del tutto secondaria.

Il dato positivo contraddice chi voleva perseguire altre vie, ma soprattutto chi sosteneva che la possibilità di una collaborazione da parte dei datori di lavoro per regolarizzare talune posizioni sarebbe venuta meno di fronte all'obbligo, per gli stessi, del versamento dei contributi, comunque al momento in cui fosse emerso il rapporto di lavoro. Così, di fatto, non è stato; anzi, credo che tali posizioni abbiano fatto emergere un elemento nuovo, cioè la volontà reale, da parte di taluni datori di lavoro, di servirsi, comunque, di questi lavoratori, anche in presenza di altre offerte sul mercato interno.

L'altro dato, invece, riconferma una lacuna, che abbiamo potuto evidenziare già negli anni precedenti, concernente il rapporto tra i provvedimenti di espulsione emessi dalle autorità competenti e la loro pratica esecuzione. Vi è, infatti, un lasso di tempo rispetto al quale, pur avendolo ridotto, la legislazione attuale non prevede in alcun modo controlli; infatti, quanto alle modalità di esecuzione dei provvedi-

menti di espulsione, sappiamo che molto spesso chi ne è raggiunto si rende irreperibile sul territorio, si trasferisce in un'altra città, in un altro luogo, cambia addirittura generalità, non avendo il più delle volte documenti di identità. Già nel corso della precedente audizione avevo posto in evidenza questo dato perché, se è vero che dobbiamo rispettare i limiti costituzionali (che peraltro non sono presenti in altri ordinamenti del resto dell'Europa) per quanto riguarda la possibilità di far ricorso di fronte ad un provvedimento di carattere amministrativo - tant'è che il ricorso è previsto sia nella legge Martelli sia nel decreto-legge del Governo -, è anche vero che dovremmo predisporre una normativa che ci consenta, una volta tutelato il diritto a presentare il ricorso avverso il provvedimento amministrativo, di far rispettare le leggi non solo in materia di immigrazione, ma in generale. Al riguardo avevamo prefigurato in Commissione, indicandola anche in alcuni emendamenti, la possibilità, che nel decreto-legge è appena accennata, di adottare taluni provvedimenti; in presenza di soggetti ritenuti pericolosi o che possono rendersi irreperibili di fronte ad un provvedimento di espulsione si potrebbe cioè prevedere una sorta di domicilio coatto o, come il ministro ricordava, l'obbligo della firma o del controllo presso i nostri commissariati o caserme dei carabinieri.

Credo che dobbiamo insistere su questo versante, perché i dati forniti dal ministro ci confortano in tal senso. Se i provvedimenti di espulsione sono dell'ordine di duemila al mese, prevedendo una sorta di detenzione amministrativa - nel senso che coloro che sono soggetti a provvedimenti di espulsione potrebbero venire alloggiati, al fine di essere controllati, in strutture idonee, adeguate, che non sono le carceri, ma strutture che, appunto, potrebbero fornire ospitalità - potremmo, da un lato, tutelare il diritto di ricorrere avverso un provvedimento che può ledere le libertà personali, dall'altro rendere operativo lo strumento dell'espulsione. Mi sembra riduttiva, comunque non soddisfacente se si vuole adottare l'istituto dell'espulsione

come deterrente, la misura dell'obbligo della firma, che molte volte viene disatteso, perché quando ci si vuole rendere irreperibili, quindi non farsi espellere, è chiaro che la firma giornaliera o l'obbligo settimanale vengono elusi. Ripeto: dovremmo insistere su questo aspetto.

Nel corso della precedente audizione ho chiesto al sottosegretario Rossi se il Governo, nell'altro ramo del Parlamento, rispetto al dibattito in atto (so che i colleghi del Polo hanno proposto emendamenti ai meccanismi di espulsione) intenda fornire perlomeno un contributo per rendere meno lacunoso il decreto-legge, che ci auguriamo per altro venga convertito al più presto dal Parlamento, con le opportune modifiche che sosteniamo, in modo che, una volta approvato definitivamente, il provvedimento non contenga al suo interno quella che ha rappresentato una delle grandi lacune della legge Martelli (mi riferisco ai meccanismi di espulsione).

MICHELE VIETTI. Signor presidente, signor ministro, mi unisco anch'io al ringraziamento non rituale rivolto dai colleghi perché l'occasione dell'odierna audizione ha consentito l'acquisizione di una serie di dati interessanti, comunque utili per il dibattito su una materia che evidentemente non deve essere affrontata in termini emotivi, ma sulla base dei fatti. Da questo punto di vista il contributo oggi fornito è assolutamente opportuno, dal momento che vengono appunto sottoposti alla nostra attenzione fatti e dati.

La replica del ministro Coronas contiene, però, un elemento preoccupante, dal momento che evidenzia come l'adozione del provvedimento di espulsione anche nel nuovo regime non comporti di per sé un'effettività di esecuzione. Questo è molto grave, perché una delle principali ragioni per cui si era sviluppato il dibattito in materia e da varie parti si era chiesto al Governo di intervenire con un decreto-legge era proprio quella di dare effettività alle espulsioni, trasformandole da riti cartacei in provvedimenti effettivi. I dati che la relazione fornisce - che fanno registrare un piccolo incremento, non straordinario,

nell'esecuzione di espulsioni nel 1995 rispetto al 1994 - hanno indotto il ministro, con molta franchezza, ad ammettere che l'adozione del provvedimento di espulsione, anche nel nuovo regime, non comporta di per sé la sua effettiva esecuzione. So che il tema è oggetto di interesse anche da parte dei colleghi del Senato, e da parte nostra, quando dovremo occuparci della conversione in legge del decreto, si dovrà produrre uno sforzo comune affinché uno degli obiettivi fondamentali del provvedimento d'urgenza assunto dal Governo sia tradotto da declaratoria di principio in esecuzione di fatto. Concordo su quanto il ministro ha detto circa le certificazioni di identità, che il decreto-legge individua attraverso riferimenti espliciti e formali, e che quindi non possono essere sostituite da autocertificazioni.

Per quanto riguarda la prova della presenza in Italia alla data del 19 novembre 1995, prevista dal provvedimento come condizione per la regolarizzazione, pare anche a me che non si possa, contro la lettera della legge, affidarla a non meglio identificate organizzazioni o enti, consentendo già la norma la possibilità, da parte del datore di lavoro, di certificare la sussistenza del rapporto di lavoro. Non mi pare sia possibile andare oltre questa previsione, perché diversamente si rischierebbe di trasformare la prova della presenza effettiva in Italia in qualcosa di assolutamente aleatorio.

Per quanto riguarda l'idoneità dell'alloggio, mi pare corretta la precisazione fatta dal ministro, per cui essa non deve essere richiesta in tutti i casi di regolarizzazione, ma soltanto in quello di ricongiungimento familiare. È evidente che, trattandosi di un accertamento di carattere tecnico, va rispettata la previsione del decreto-legge che esso debba essere riservato al sindaco e non possa essere sostituito da altra certificazione al riguardo.

I precedenti penali erano uno degli sbarramenti che il provvedimento prevedeva proprio per evitare di procedere alla regolarizzazione di elementi socialmente pericolosi; sono certamente apprezzabili le preoccupazioni espresse dall'onorevole

Maselli, il quale proponeva un'interpretazione, più che estensiva, molto lata in senso umanitario, ma credo che, se si accedesse all'ipotesi di mettere in regola anche chi abbia precedenti penali, si finirebbe per frustrare la preoccupazione di impedire la regolarizzazione di elementi che appaiano socialmente pericolosi.

Mi pare corretta l'interpretazione fornita attraverso talune circolari ministeriali per cui i richiedenti asilo non devono rinunciare al riconoscimento di *status* o al ricorso al TAR; mi pare anche condivisibile ciò che il ministro ha detto a proposito dei ricongiungimenti familiari, circa i quali il ministero tende a dare un'interpretazione ampia ed estensiva. Ritengo che quello dei ricongiungimenti familiari sia un istituto assolutamente da condividere, volto a consentire allo straniero presente in Italia di trovare un assestamento familiare che lo renda socialmente più integrato rispetto alla nostra comunità nazionale; condivido, pertanto, quanto ha affermato il ministro in ordine alla documentazione che deve essere prodotta, che il decreto disciplina in maniera un po' farraginoso, rendendone anche difficile il reperimento. Pertanto, mi sembra opportuna l'idea di concedere alcune agevolazioni in proposito.

Sono altresì d'accordo sull'interpretazione che il ministro ha dato circa la regolarizzazione degli stranieri che possano vantare un lavoro pregresso e non soltanto un'occupazione in atto e ritengo che il decreto-legge, così come è formulato, consenta di andare incontro a questa esigenza.

Una questione sulla quale la Camera dovrà attivarsi, ove non lo facesse il Senato, è quella della regolarizzazione dei prestatori di lavoro non subordinato: concordo con il ministro quando afferma che la lettera del provvedimento non consente un'estensione ai prestatori di lavoro non subordinato e ritengo che esigenze di giustizia impongano invece di affrontare anche la situazione di questi lavoratori stranieri.

Condivido inoltre quanto ha detto il ministro circa il fatto che gli stranieri

espulsi non possano avvalersi della regolarizzazione: poiché la lettera della legge è chiarissima nel fare riferimento alla presenza in Italia ad una data determinata, coloro i quali erano stati oggetto di provvedimento di espulsione (e che pertanto non sono in grado di certificare la presenza in Italia a quella data) non possono fruire della regolarizzazione e potranno, semmai, chiedere in via amministrativa la revoca del provvedimento loro comminato. Sono convinto che, se si pretendesse di estendere anche a tali soggetti la possibilità della regolarizzazione, verrebbe minato uno dei cardini del provvedimento, vale a dire la presenza in Italia alla data del 19 novembre 1995.

ROSANNA MORONI. Mi limiterò a svolgere alcune brevi considerazioni aggiuntive. Innanzitutto, mi permetto di insistere sulla possibilità di consentire l'autocertificazione, o meglio di produrre un atto notorio (redatto quindi alla presenza di testimoni) per quanto riguarda la certificazione dell'identità e la composizione dello stato di famiglia. Infatti, con riferimento a molti paesi, ci troviamo di fronte alla materiale impossibilità o all'indisponibilità, da parte delle rispettive rappresentanze consolari in Italia, di rilasciare la necessaria documentazione.

Mi fa molto piacere apprendere che si intende assicurare la moratoria almeno per quanti fossero presenti in Italia alla data del 19 novembre, ma mi pongo tuttavia un quesito. Il sottosegretario Rossi aveva parlato di 1755 espulsioni disposte dai prefetti, che il ministro ci ha comunicato essere oggi arrivate a 1973: questo consistente numero di provvedimenti di espulsione è dovuto al fatto che i destinatari, alla data prescritta dal decreto, non erano presenti in Italia (dove quindi sarebbero entrati successivamente), oppure al fatto che finora non era prevista una forma diversa di accertamento della loro presenza nel nostro paese, quale lei sembra oggi disponibile ad accettare?

VALTER BIELLI. I dati che ci ha fornito il ministro sono assai interessanti e si-

gnificativi e su di essi sarà opportuno riflettere con più attenzione; rischiamo infatti di ricordarci solamente i numeri, mentre le questioni sono più complesse e meritano maggiore approfondimento. Rispetto al provvedimento in questione mi pare che andrebbe chiarito un elemento, che mi sembra importante in un'audizione di questo tipo: se il provvedimento del Governo avesse avuto come punto forte il ricorso alle espulsioni, sarebbe stato sbagliato ed inopportuno, mentre esso proponeva una riflessione più compiuta sulla politica da seguire in materia di immigrazione (in cui certamente era presente anche la componente dell'espulsione). Chi pertanto volesse fare osservazioni solo sul dato delle espulsioni, non si renderebbe conto che il provvedimento andava invece oltre; per questa ragione, non volendo soffermarmi su giudizi politici, che in questa sede non è il caso di formulare, chiedo al ministro se sia possibile fornirci qualche elemento in più in ordine a due questioni.

Quanto alle espulsioni - torno sulla questione -, che sono state molte se rapportiamo la cifra complessiva al lasso di tempo al quale si fa riferimento, vorrei conoscerne le tipologie, individuando, se possibile, le diverse casistiche, al fine di comprendere quali soggetti siano stati interessati dai provvedimenti di espulsione, così da valutare l'impatto del decreto-legge su una gamma di situazioni piuttosto ampia. Ciò potrebbe consentirci anche di verificare se il provvedimento sia rispondente agli obiettivi posti oppure se sussistano incongruenze.

Anche se ho espresso un giudizio critico sull'impostazione del decreto-legge, ho tuttavia inteso che il provvedimento concernesse anche le regolarizzazioni, l'altra faccia delle espulsioni.

Per quanto riguarda appunto le regolarizzazioni, il ministro ci ha fornito alcuni elementi chiarificatori che ci inducono a ritenere che in futuro potrebbe essere possibile rispondere in maniera più adeguata a determinate esigenze.

Alcuni colleghi, tra i quali l'onorevole Moroni, hanno colto un elemento impor-

tante: se riteniamo che la regolarizzazione vada di pari passo con il tema delle espulsioni, il cosiddetto atto notorio per quanto riguarda l'identità rimane una questione in sospeso anche in rapporto agli elementi che il ministro ci ha fornito, mentre in merito vaste sono le esigenze prospettate alle quali occorre dare una risposta. Vorrei quindi sapere se sia possibile fornire maggiori chiarimenti, prendendo atto del fatto che si tratta di un problema di ampie proporzioni al quale, dunque, occorre porre mano.

Vengo ora ad un'altra questione. Si è parlato molto della condizione dei lavoratori che hanno un lavoro dipendente. Tuttavia, in diverse parti del paese, almeno stando a ciò che riportano le cronache locali, risulta che molti siano i lavoratori che si sono trovati senza lavoro proprio a causa del contenuto del decreto-legge. Certo, se tale provvedimento non avesse avuto alcun esito, sarebbe addirittura stato folle adottarlo; tuttavia, la questione del pagamento a carico dei datori di lavoro in rapporto alla regolarizzazione rappresenta sicuramente un problema. Con ciò non intendo dire che la norma sia sbagliata; resta il fatto che essa ha rappresentato un ostacolo sulla strada della regolarizzazione. Pertanto, anche sulla base dell'esperienza sin qui acquisita, ritengo si debba riflettere sulla questione per valutare se questa sia la strada giusta, se, per esempio, non si debba prevedere che i datori di lavoro paghino una quota inferiore. In ogni caso si tratta, come appare chiaro, di una materia che richiede un approfondimento.

Vi è un'altra problematica, affrontata dal collega Vietti: mi riferisco al cosiddetto lavoro autonomo. La questione non è di poco conto, poiché molti immigrati, che svolgono o vorrebbero svolgere un'attività che poco o niente ha a che fare con il lavoro dipendente, incontrano difficoltà notevoli per regolarizzare la loro posizione (penso ai commercianti o a tutta la realtà dei venditori ambulanti). Ritengo che il tema del lavoro autonomo meriti anch'esso un'approfondita riflessione per va-

lutare le possibili risposte; forse ciò consentirebbe anche di individuare casistiche che fino ad oggi non sono state previste.

Non ho poi compreso — ma è senz'altro un limite mio — come si configuri la posizione di un immigrato che abbia avuto precedenti penali anche rilevanti ma abbia scontato la pena e che, in una situazione di illegalità, non abbia dato seguito al decreto di espulsione, rimanendo in Italia e comportandosi in questi mesi da cittadino esemplare, senza che l'autorità giudiziaria avesse nulla da eccepire sul suo comportamento, e che magari si è costruito una famiglia. Ebbene, quale atteggiamento si deve assumere nei confronti di tali persone? Si tratta infatti di immigrati che hanno scontato la pena, sono stati in carcere, ma non possono richiedere la regolarizzazione perché era stato adottato provvedimento di espulsione nei loro confronti. Forse, potrebbe trattarsi di casi sporadici (ma in realtà ritengo che situazioni del genere siano centinaia).

ROSANNA MORONI. Chiedo scusa se intervengo nuovamente, ma si tratta di un tema complesso sul quale emergono sempre nuovi quesiti e quello che sto per porre è senz'altro importante.

Per quanto riguarda la regolarizzazione di congiunti di cittadini italiani, il ministro, facendo riferimento al parere del Consiglio di Stato, ha parlato di coniugi e di ascendenti o discendenti del coniuge stesso. Vorrei richiamare l'attenzione sull'articolo 7, comma 9, nel quale è previsto che tra i soggetti che non possono essere sottoposti a provvedimenti di espulsione sono compresi anche gli stranieri che vivono con parenti entro il quarto grado, di nazionalità italiana. Chiedo se non sia possibile estendere tale disposizione, che appunto fa riferimento al quarto grado di parentela, anche alle regolarizzazioni.

PRESIDENTE. A questo punto, data l'ora tarda, chiedo al ministro se intenda rispondere immediatamente ai quesiti che gli sono stati posti oppure se ritenga opportuno differire la sua replica.

RINALDO CORONAS, *Ministro dell'interno*. Desidero innanzitutto esprimere il più vivo apprezzamento per le osservazioni svolte sul provvedimento, giacché sono state puntuali e precise. Ho preso nota di tutti i rilievi avanzati e debbo riconoscere che alcuni di essi mi colgono impreparato. Mi riferisco, per esempio, all'osservazione dell'onorevole Jervolino Russo in relazione alla convenzione sui minori di diciotto anni per quanto riguarda le espulsioni; è senz'altro una situazione che, insieme ad altre, necessita di uno studio più approfondito. Faccio tra l'altro presente che il decreto-legge è attualmente in discussione al Senato, presso il quale si sta svolgendo un'ampia riflessione.

Per tali ragioni, se avrò la possibilità — e me lo auguro — di tornare in questa Commissione al più presto per fornire

personalmente i chiarimenti richiesti, sarò lieto di poterlo fare; altrimenti, garantisco che darò una risposta scritta a tutti i quesiti che mi sono stati posti: di ciò vi prego di prendere atto.

Ringrazio tutti i deputati per i loro interventi e per la collaborazione fornita.

PRESIDENTE. Grazie ancora anche a lei, signor ministro.

La seduta termina alle 19.55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 7 febbraio 1996.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO